



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 13 DEL 28.12.2020

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Regione Puglia finalizzata alla assegnazione dei ristori ai sensi dell'art. 22 del D.L.157/2020.

IL PRESIDENTE

assistito dal Segretario Generale f.f., avv. Vincenzo Pignataro,

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. ed in particolare l'art. 16, comma 2 della stessa;

visto l'art. 21, comma 3, lett. b) del vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

accertata l'urgenza nell'adozione del presente provvedimento;

considerato che la Camera di Commercio di Bari e la Regione Puglia sono Enti pubblici, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nei contenuti della Convenzione in oggetto;

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia, poi prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente esteso al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;

richiamati i diversi Decreti del Presidente del Consiglio e ulteriori norme, prescriventi e disciplinanti le varie tipologie di misure di contenimento applicate per contenere la diffusione dell'epidemia, nonché il loro progressivo allentamento o la loro rimodulazione, come nel dettaglio riportati nello schema di convenzione allegato;

visto il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 22, che prevede che *"Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora*



i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26.”;

visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 448 del 07/12/2020 pubblicata sul BURP n. 164 del 07.12.2020 con la quale, in considerazione del contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, caratterizzato da un'accelerazione dei contagi da COVID-19, sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per i Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari - caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

vista la nota prot. n. 0000643 del 10/12/2020, acquisita al prot. cam n. 98481 in pari data, con cui la Regione Puglia - Segreteria Ass.to Bilancio e Programmazione - ha comunicato alla Camera di Commercio di Bari che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha trasferito alla Regione le risorse necessarie per i ristori alle attività economiche interessate dalla chiusura e che con un successivo provvedimento si sarebbero individuate le modalità di erogazione dei ristori;

vista la Deliberazione n. 130 del 22.12.2020 con cui la Giunta camerale ha preso atto della decisione della Regione Puglia in merito alle modalità relative alle assegnazione delle risorse per i ristori alle imprese per i danni derivanti dalla citata Ordinanza n. 448 del Presidente della Regione Puglia;

vista la nota protocollata al n.102284 del 28.12.2020 con cui è stata comunicata l'adozione della Delibera della Giunta Regionale n. 2144 del 22.12.2020, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che ha approvato lo schema di Convenzione con le Camere di Commercio di Bari e Foggia (allegato A e allegato B) per il supporto tecnico per la gestione e l'erogazione delle risorse per il ristoro della attività economiche interessate dalla chiusura;

considerato che la Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari riconoscono il ruolo determinante che le Istituzioni, in questo particolare momento, sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e offrire ai singoli soggetti economici le



migliori condizioni per operare e tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;

considerato, altresì, che la Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari riconoscono, per tali motivi, l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle operative proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese, di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del mercato, di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di internazionalizzazione, per rendere sistemica l'interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo;

considerato che il nostro territorio, anche a seguito della crisi dovuta alle conseguenze dell'emergenza da Covid-19, versa in una difficile situazione che richiede la massima coesione tra Istituzioni e forze economiche per sostenere imprese ed attività economiche e far ripartire le economie dei nostri territori;

considerato che la citata Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 448 ha comportato l'applicazione di tutte le limitazioni legate alla classificazione dei Comuni ivi elencati come "zona arancione" con evidenti ricadute sulle attività commerciali insediate nei medesimi comuni, per cui si ravvisa l'urgenza di avviare le procedure per il trasferimento dei fondi trasferiti dallo Stato per i ristori;

considerato che lo schema di Convenzione approvato dalla Giunta Regionale è un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso degli eventuali costi sostenuti per l'implementazione delle attività di competenza e delle c.d. spese vive, e prevede, altresì, che le parti mettano a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti, che saranno congiuntamente realizzati;

ritenuto necessario nell'interesse del sistema delle imprese del territorio, a garanzia di una maggiore efficienza e rapidità delle procedure, approvare lo schema di Convenzione allegato;

ravvisata l'urgenza di provvedere in quanto la Regione Puglia deve assegnare le risorse per i ristori alle imprese per i danni derivanti dagli effetti della richiamata Ordinanza n. 448 entro il 31 dicembre 2020 e quindi occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici con immediatezza;

ritenuto, altresì, di provvedere in via d'urgenza, considerata la mancata programmazione ad oggi di prossime sedute di Giunta,

visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;



DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, già approvato dalla Giunta della Regione Puglia con Delibera n. 2144 del 22.12.2020 in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e di seguito allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di autorizzare la sottoscrizione della stessa convenzione con la facoltà di modificarla nelle parti non sostanziali ai fini della rapida conclusione del procedimento;
3. di dare mandato al Segretario Generale f.f. di porre in essere tutti gli atti necessari derivanti dal presente provvedimento;
4. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica nella prossima seduta di Giunta camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(avv. Vincenzo Pignataro)

IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Ambrosi)

CONVENZIONE

tra

la Regione Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
per la gestione e l'erogazione delle risorse ministeriali per il ristoro della attività economiche aventi diritto
interessate dalla chiusura ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento

PREMESSO CHE

- Le parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell'oggetto della presente convenzione, come meglio verrà esplicitato nel seguito;

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

- la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante *"Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "rilancio"), recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al "Regime quadro della disciplina degli aiuti";
- Il DPCM 11 giugno 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
- Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
- Il DPCM 07 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 "(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);

- L'ordinanza del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende *"all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico."*;
- Il DPCM 07 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 22, che prevede che *"Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26."*;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visti, inoltre:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Richiamate, inoltre:

- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”*”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/SP recanti “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell’8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione Puglia, recanti “*Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del 09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell’11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del 18.04.2020, la n. 214 del 28.04.2020, avente ad oggetto “*D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”: Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020”*, la n. 221 del 06.05.2020, n. 226 del 07.05.2020, n. 227 dell’08.05.2020, n. 234 e 235 del 14.05.2020, e, da ultime, la n. 237 e 238 del 17.05.2020;

Richiamata da ultimo ed in particolare

- l’ordinanza n. 448 del 07/12/2020 avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia; Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.*”

Considerato che

- Le Camere di commercio sono inserite nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art.1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- la Regione Puglia e il sistema camerale pugliese condividono una visione complessa del ruolo che, nell'epoca della pandemia, le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono, quindi, di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;
- la Regione e il Sistema camerale riconoscono, per tali motivi, l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle operative proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese, di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del mercato, di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di internazionalizzazione, per rendere sistemica l'interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo;
- il nostro territorio, anche a seguito della crisi dovuta alle conseguenze dell'emergenza da Covid-19, versa in una difficile situazione che richiede la massima coesione tra Istituzioni e forze economiche per sostenere imprese ed attività economiche e far ripartire le economie dei nostri territori;
- in particolare gli effetti della sopra richiamata ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 488 comportano l'applicazione di tutte le limitazioni legate alla classificazione dei comuni ivi elencati come "zona arancione" con evidenti ricadute sulle attività commerciali insediate nei medesimi comuni;
- si rende necessario impegnare e liquidare con immediatezza i fondi trasferiti dallo Stato per i ristori dei danni derivanti dal punto precedente e le C.C.I.A.A. interessate presentano tutti gli strumenti per poter provvedere rapidamente a tali pagamenti;
- la Regione Puglia e le CC.I.A.A. menzionate intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso degli eventuali costi sostenuti per l'implementazione delle attività di competenza e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione dell'accordo di cooperazione, denominato "convenzione", intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- con D.G.R. n. 21 44 del 22/12/2020, in corso di pubblicazione sul B.U.R.P., è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari per il supporto tecnico per la gestione e l’erogazione delle risorse per il ristoro della attività economiche interessate dalla chiusura;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso di eventuali costi e spese vive.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal prof. Ing. Domenico Laforgia, in qualità di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al corso Sonnino, 177

E

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (in seguito "C.C.I.A.A.") di Bari, con sede in Bari al Corso Cavour n. 2 – P.IVA 02517930729 – legalmente rappresentata dal Presidente dott. Alessandro Ambrosi, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della C.C.I.A.A. di Bari;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. La Regione Puglia e la C.C.I.A.A. di Bari concordano di cooperare, ognuna nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, per la gestione delle misure a sostegno delle attività economiche connesse all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
2. Oggetto della presente convenzione è l'attività di supporto tecnico per la gestione, secondo le modalità di seguito condivise e stabilite tra Regione Puglia e C.C.I.A.A. di Bari, dell'erogazione delle risorse per il ristoro della attività economiche aventi diritto ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia
 - trasferisce alla C.C.I.A.A. di Bari le risorse patrimoniali necessarie;

- supervisiona il processo di attuazione dell'intervento;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con i Comuni e gli altri Enti Pubblici interessati dall'intervento;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
 - si riserva la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e della spesa, richieste di atti e della necessaria documentazione.
- b) la C.C.I.A.A. di Bari
- si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la migliore etica professionale ed assicurando la massima tempestività;
 - si impegna a rendere disponibile la documentazione relativa alle concessioni, erogazioni ed eventuali successivi provvedimenti di revoca nei confronti dei beneficiari dei contributi;
 - mette a disposizione i dati detenuti *ratione officii* eventualmente utili al pagamento dei "ristori" agli aventi diritto e si relaziona con altre amministrazioni (con particolare riferimento alla Agenzia delle entrate) per ottenere le informazioni necessarie sia alla individuazione degli aventi diritto ed alla quantificazione del contributo dovuto, sia alla fase di pagamento vera e propria;
 - assicura tutte le procedure connesse alla gestione complessiva dell'intervento in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata di 36 mesi, salva proroga, a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

1. La C.C.I.A.A. di Bari ha il compito di pagare i ristori previsti agli aventi diritto, ossia agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO contenuti negli allegati 1 del D.L. 149/2020 e del D.L. 157/2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio pugliese interessate dall'ordinanza n. 448 del 07/12/2020.
2. La Regione Puglia si impegna a trasferire alla C.C.I.A.A. di Bari parte delle risorse derivanti dall'articolo 22 del D.L. 157/2020, per un importo complessivo di € 10.627.606,20 determinato secondo il criterio di proporzionalità in base al numero degli aventi diritto ricadenti nei venti comuni interessati dall'ordinanza sopra richiamata, fatte salve successive compensazioni.
3. In analogia a quanto previsto al comma 6 dell'art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto ristori), la C.C.I.A.A. di Bari predispone un sistema informatizzato semplificato per consentire, a tutti gli aventi

diritto, di inoltrare apposita istanza corredata da Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) relativa al fatturato dell'anno 2019, nonché al fatturato realizzato nei giorni 8-14 dicembre 2019 e nei giorni 8-14 dicembre 2020. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, nonché ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

4. La C.C.I.A.A. di Bari emana e gestisce un bando per la concessione di contributi alle imprese, quale ristoro economico a fronte delle restrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale di contrasto all'epidemia Covid-19. Tale bando stabilisce le modalità di selezione dei beneficiari, di quantificazione, assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate a favore delle imprese beneficiarie, sulla base del criterio di calcolo disciplinato con atto regionale a notificarsi e nel rispetto della disciplina della presente convenzione e delle altre norme in essa richiamate e contenute, ivi comprese quelle inerenti la base giuridica degli aiuti concessi e delle norme sulla registrazione degli stessi.
5. La C.C.I.A.A. di Bari si impegna a fornire alla Regione una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al comma 2, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e delle erogazioni effettive, e a restituire alla Regione le risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate risultassero inferiori alle risorse trasferite.
6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

Art. 6

(Comitato di indirizzo)

1. Per l'attuazione della presente convenzione è costituito, presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:
 - o Per il Dipartimento: dal Direttore o suo delegato;
 - o Per C.C.I.A.A. di Bari: dal Presidente o suo delegato;
 - o Per C.C.I.A.A. di Foggia: dal Presidente o suo delegato.
2. Il Comitato provvede a:
 - Approvare lo schema di bando di cui all'art. 5 comma 4 della presente convenzione;
 - Svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - Monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
 - Organizzare i controlli, concordandone le modalità, in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per la concessione dei contributi.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dalla C.C.I.A.A. di Bari per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 5, la Regione trasferirà alla C.C.I.A.A. di Bari risorse finanziarie, per un importo complessivo di € 10.627.606,20 determinato secondo il criterio di proporzionalità in base al numero degli aventi diritto, fatte salve successive compensazioni, destinate al pagamento dei ristori nonchè al rimborso degli eventuali costi e spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà in un'unica soluzione con obbligo di rendicontazione finale contenente anagrafica dei beneficiari, importi, date di accredito del contributo con relativi dati del bonifico bancario ed ogni altro dato utile a conoscere l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento.

Art. 8

(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)

1. La C.C.I.A.A. di Bari prende atto che la Regione non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità nei confronti dei terzi faranno capo alla C.C.I.A.A. di Bari. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dalla C.C.I.A.A. di Bari in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto ivi inclusi eventuali contenziosi anche successivamente allo spirare del termine finale del presente accordo.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dalla C.C.I.A.A. di Bari.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, la C.C.I.A.A. di Bari si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile a lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui la C.C.I.A.A. di Bari si è avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui alla precedente art. 2.
4. La C.C.I.A.A. di Bari si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate.
5. Restano completamente a carico della C.C.I.A.A. di Bari le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Art. 9

(Verifiche e poteri ispettivi)

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di C.C.I.A.A. di Bari in riferimento alla presente convenzione.

Art. 10

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 11

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui la C.C.I.A.A. di Bari incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento la C.C.I.A.A. di Bari comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca la C.C.I.A.A. di Bari è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico della C.C.I.A.A. di Bari tutti gli oneri relativi.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili alla C.C.I.A.A. di Bari, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico della C.C.I.A.A. di Bari.

Art. 12

(Referenti ed accesso ai dati)

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.
2. La C.C.I.A.A. di Bari si obbliga a concedere alla Regione le credenziali di accesso alla banca dati o alla piattaforma informatica con la quale gestirà le attività previste dal presente accordo.

Art. 13

(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Art. 14

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. Ai fini del presente Atto, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs.196/2003 come armonizzato dal D.Lgs.101/2018. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a: informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili; informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti; informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza; informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia

C.C.I.A.A. di Bari

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*